Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **400**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il nuovo seguente insegnamento:

neuropsicofarmacologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **401**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 104 e art. 105 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica ed in chimica industriale è inserito il seguente insegnamento:

teoria degli elettroliti.

Art. 108 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono inseriti i seguenti insegnamenti:

fisica dei metalli;
teoria dei campi.

Art. 119 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è inserito il seguente insegnamento:

paleontologia stratigrafica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **402**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 100 - nell'elenco degli insegnamenti del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile) è aggiunto l'insegnamento di « geologia applicata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 141

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 giugno 1983.

Approvazione di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. La Pace, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 25 maggio 1982 della S.p.a. La Pace, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti l'adeguamento annuo delle prestazioni assicurate secondo le variazioni annue dell'indice del costo della vita e ad abolire il periodo di carenza, presente nelle condizioni di polizza che regolano le assicurazioni sulla vita senza visita medica, in assicurazioni regolate da apposita convenzione tra l'impresa e banche, enti, associazioni e simili e per importi di capitale sottorischio non superiore a L. 20.000.000;

Viste le condizioni di polizza che regolano le assicurazioni sulla vita senza visita medica, approvate con decreto ministeriale 24 novembre 1977;

Considerato che la necessaria cautela da adottare nell'assunzione di tali rischi non viene meno poiché la società richiedente onde evitare l'antiselezione dei rischi, valuta lo stato di salute dell'assicurando mediante l'esame di apposito questionario sanitario;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza regolanti la rivalutazione annua facoltativa delle prestazioni assicurate, in relazione alla variazione annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, da applicare a contratti a prestazione costante, presentate dalla S.p.a. La Pace, con sede in Milano.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dalle condizioni di polizza regolanti l'assicurazione sulla vita senza visita medica, approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1977, la sopracitata società è autorizzata ad assicurare senza visita medica e con copertura immediata, in convenzioni stipulate con banche, associazioni, enti o simili per un insieme di teste non inferiore ogni volta a cinquanta unità, gli importi di capitale per il caso di morte di seguito indicati:

1) capitale decrescente nel corso del contratto ed inizialmente non superiore a L. 20.000.000;

2) capitale non decrescente nel corso del contratto e non superiore inizialmente a L. 10.000.000.

Roma, addì 9 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4924)

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 20 luglio 1982 della S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Considerato che le condizioni di polizza all'approvazione individuano valori di riduzione e di riscatto mediamente più favorevoli all'assicurazione e che la predetta società ha comunicato che verranno applicate anche ai contratti già emessi;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe, approvato con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo, a media indicizzazione.

Art. 2.

Le predette nuove condizioni particolari di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli all'assicurato.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4921)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 maggio 1983.

Impegno della somma di lire 50 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 423 del 1° agosto 1981, concernente investimenti per l'agricoltura;

Visto in particolare l'art. 5, primo comma, della sopracitata legge n. 423/81, che autorizza la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1982 per la concessione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'indennità compensativa di cui alla legge n. 352/1976;

Visto, altresì, l'art. 5, secondo comma della legge anzidetta, che prescrive che il riparto delle somme di cui all'art. 5, primo comma, deve essere effettuato tenendo conto del grado di utilizzo da parte di ciascuna regione e provincia autonoma delle quote assegnate negli anni precedenti per la concessione dell'indennità succitata, nonché dei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità montane;

Vista la delibera CIPAA del 6 aprile 1983, con la quale viene ripartita, per l'anno 1982, tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, la somma complessiva di lire 50 miliardi, per le finalità di cui al soprarichiamato primo comma dell'art. 5 della legge n. 423/81;

Vista la legge di bilancio n. 133 del 28 aprile 1983;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 50 miliardi, di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 423 del 1° agosto 1981, è impegnata a favore delle regioni e le province autonome, per l'anno 1982, come segue:

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	1.741.850
Trento	1.882.900
Piemonte	3.716.400
Valle d'Aosta	1.402.950
Lombardia	3.396.350
Veneto	2.035.250
Friuli	2.469.300
Liguria	2.437.900
Emilia	1.892.550
Umbria	1.108.700
Marche	2.100.500
Toscana	2.447.950
Lazio	1.836.700
Abruzzo	2.963.450
Molise	1.964.650
Campania	2.298.000
Puglia	1.484.300
Basilicata	3.012.350
Calabria	2.988.350
Sicilia	1.781.000
Sardegna	5.038.600
Totale	50.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1983, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 302

(4736)

DECRETO 14 maggio 1983.

Impegno della somma di lire 26,5 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 152/80, convertito nella legge n. 298/80, con il quale si demanda al CIPE il compito di ripartire, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale, i contributi concessi, per la realizzazione di interventi urgenti nei bacini a carattere regionale, nonché di opere per le vie navigabili;

Visto l'art. 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 789/81, convertito, con modificazioni, in legge n. 53/82, che autorizza una spesa di lire 80 miliardi per l'anno finanziario 1983, per la realizzazione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, degli interventi nel settore delle sistemazioni idrauliche, connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo;

Vista la delibera CIPE del 30 marzo 1983, con la quale viene assegnato alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano un primo importo complessivo di lire 26,5 miliardi, a valere sulla sopracitata autorizzazione di spesa, per il 1983, ex art. 1, lettera *d*), della legge n. 53/82;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 26,5 miliardi, a valere sulle risorse finanziarie 1983, ex art. 1, lettera *d*), della legge numero 53/82, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni di lire)
—	—
Valle d'Aosta	272
Piemonte	2.064
Liguria .	319
Lombardia	2.483
Bolzano	534
Trento	476
Friuli-Venezia Giulia	592
Veneto	2.571
Emilia-Romagna	2.458
Toscana	1.701
Marche .	1.073
Umbria .	723
Lazio	1.028
Abruzzo	882
Molise	337
Campania .	1.924
Puglia	1.898
Basilicata .	877
Calabria	1.200
Sicilia	1.950
Sardegna	1.138
Totale .	26.500

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7086 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1983

Il Ministro: Bodrato

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 303

(4737)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa lavoratori attività terziarie L.A.T. a r.l. », in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria alla società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa lavoratori attività terziarie L.A.T. a r.l. », con sede in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa lavoratori attività terziarie L.A.T. a r.l. », con sede in Verona, costituita per rogito notaio dott. Quaratino Vincenzo, in data 17 novembre 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Wilmo Ferrari, nato a Roverbella (Mantova) il 7 febbraio 1948, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

p. *Il Ministro*: Leccisi

(4949)

DECRETO 1° agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di lavoro veneto lombarda Co.Ve.Lo. », in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'atto a rogito notaio dott. Guido Paulone del 18 settembre 1981, repertorio n. 50017 con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della « Cooperativa di lavoro veneto lombarda Co.Ve.Lo. » a r.l., con sede in Verona, nominando liquidatore l'architetto Andrea Avesani;

Preso atto dell'istanza prodotta dal predetto con la quale si rende nota una esposizione debitoria di gran lunga superiore alla situazione creditizia e si richiede la liquidazione coatta del sodalizio;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria del 22 luglio 1982 a conferma di quanto sopra, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parole alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di lavoro veneto lombarda Co.Ve.Lo. », con sede in Verona, costituita per rogito notaio avv. Cracco Giordano in data 28 marzo 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Ferrari Wilmo, nato a Roverbella (Mantova) il 7 febbraio 1948, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4948)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 30 giugno 1983.

Operazioni relative al trasferimento all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera delle Terme di Recoaro S.p.a.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, con il quale è stato costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha soppresso l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha affidato le operazioni di liquidazione al comitato di cui all'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267;

Visto il quarto comma del suddetto art. 1-*quinquies* secondo cui l'EFIM, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislativo, provvede all'inquadramento, nel proprio ambito, delle società o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT;

Vista la lettera n. 1968 del 2 agosto 1979, con la quale l'EFIM ha accertato che, tra le varie società inquadrate nell'EAGAT, la sola « Terme di Recoaro S.p.a. » risponde al requisito indicato dal citato quarto comma per il trasferimento all'EFIM;

Vista la ministeriale n. 32747 del 3 agosto 1979, con la quale è stata autorizzata la costituzione della S.p.a. « Fonti della salute di Recoaro », ora denominata « Fonti di Recoaro S.p.a. » alla quale sono stati apportati i beni della « Terme di Recoaro S.p.a. » necessari alla gestione termale;

Visto l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 168, che prevede, in applicazione del menzionato quarto comma dell'art. 1-*quinquies*, il trasferimento all'« EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera » da parte del comitato di liquidazione e della « Società napoletana per le terme di Agnano S.p.a. » delle partecipazioni azionarie nella « Terme di Recoaro S.p.a. », previo trasferimento al suddetto comitato di liquidazione al valore nominale, della partecipazione posseduta dalla « Terme di Recoaro S.p.a. » nella « Fonti di Recoaro S.p.a. »;

Visto l'art. 2 della legge n. 168/83 secondo cui i suddetti trasferimenti sono attuati senza corrispettivo e quello della Terme di Recoaro è registrato dall'EFIM in aumento del proprio fondo di dotazione per importo pari al valore nominale delle azioni trasferite ridotto della minusvalenza emergente a seguito del trasferimento al comitato di liquidazione, senza corrispettivo, della partecipazione nella « Fonti di Recoaro S.p.a. »;

Vista la lettera EFIM n. 29 del 29 giugno 1983, con la quale sono stati comunicati i valori dei corrispondenti trasferimenti;

Considerato che i valori delle partecipazioni azionarie possedute nella « Terme di Recoaro S.p.a. » dal comitato di liquidazione e dalla « Società napoletana per le terme di Agnano S.p.a. », rispettivamente per L. 2.132.801.000, corrispondenti a complessive 193.891 azioni, e per L. 55.000, corrispondenti a 5 azioni, per un totale di L. 2.132.856.000;

Considerato che la partecipazione al valore nominale posseduta dalla « Terme di Recoaro S.p.a. » nella « Fonti di Recoaro S.p.a. » pari a 196.110 azioni, per un importo di L. 2.310.960.240, deve essere ridotta del « Fondo di riserva » di L. 1.465.725.196 costituito all'atto del conferimento del compendio termale nella « Fonti di Recoaro S.p.a. » e che pertanto risulta in tal modo una minusvalenza patrimoniale a carico della « Terme di Recoaro S.p.a. » di L. 845.235.044;

Ritenuto che la minusvalenza di L. 845.235.044 deve essere detratta dalla partecipazione posseduta dal comitato di liquidazione nella « Terme di Recoaro S.p.a. » pari a L. 2.132.801.000, determinando in tal modo l'ammontare di L. 1.287.565.956, cui va aggiunto il valore delle cinque azioni possedute dalla « Società napoletana per le terme di Agnano S.p.a. » pari a L. 55.000 per un totale di L. 1.287.620.956, importo che verrà registrato dall'EFIM in aumento del proprio fondo di dotazione:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 giugno 1983 è trasferita al comitato di liquidazione, al valore nominale, la partecipazione posseduta dalla « Terme di Recoaro S.p.a. » nella « Fonti di Recoaro S.p.a. » pari a L. 2.310.960.240.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza di cui all'art. 1 sono trasferite all'EFIM le partecipazioni azionarie nella « Terme di Recoaro S.p.a. » da parte del comitato di liquidazione per l'importo determinato in L. 1.287.565.956 tenuto conto della minusvalenza di cui alle premesse nonché da parte della « Società napoletana per le terme di Agnano S.p.a. » per l'importo di L. 55.000.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera è aumentato, per effetto dell'inquadramento di cui al precedente articolo, della somma di L. 1.287.620.956.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1983
Registro n. 11 Partecipazioni statali, foglio n. 308

(4933)

DECRETO 19 luglio 1983.

Attribuzione all'Istituto per la ricostruzione industriale di titoli del Tesoro per nominali lire mille miliardi a titolo di aumento del suo fondo di dotazione.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti gli articoli 1, primo comma, e 2 della legge 18 dicembre 1981, n. 750, con i quali è stato disposto il conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per l'anno 1981, di lire 1.000 miliardi in titoli del Tesoro per la ricapitalizzazione e per il finanziamento dei programmi approvati;

Considerato che la somma corrispondente a tale conferimento, conservata nel conto dei residui, è iscritta per cassa al cap. 7560 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per il corrente esercizio;

Vista la lettera n. 71250 del 12 luglio 1983, con la quale il Ministero del tesoro, ai fini dell'emissione dei titoli oggetto del conferimento, ha chiesto il versamento alla entrata del bilancio statale dell'importo di lire 1.000 miliardi, con imputazione al capo X, cap. 5100;

Vista la richiesta di attribuzione formulata dall'IRI con lettera n. 399/3 del 20 gennaio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della nota n. 71250 in data 12 luglio 1983 del Ministero del tesoro, richiamata nelle premesse, e autorizzata l'emissione di un ordinativo diretto speciale per lire 1.000 miliardi in favore della sezione della tesoreria provinciale di Roma, la quale emetterà per il medesimo importo quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al cap. 5100 capo X.

Tale somma farà carico al cap. 7560, conto residui, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 2.

Per le finalità specificate all'art. 2 della legge 18 dicembre 1981, n. 750, i titoli per nominali lire 1.000 miliardi che saranno emessi dal Ministro del tesoro, in contropartita del versamento di cui sopra all'art. 1, sono attribuiti, con decorrenza dalla data di emissione e completi di tutte le cedole degli interessi, all'Istituto per la ricostruzione industriale, in aumento del suo fondo di dotazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1983

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1983
Registro n. 11 Partecipazioni statali, foglio n. 309

(4934)

DECRETO 28 luglio 1983.

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi da destinare alla ricapitalizzazione delle società del gruppo operanti nei settori chimico, minerario, energetico e tessile.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 16, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, con il quale è stata conferita al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, la somma di lire 950 miliardi da destinare alla ricapitalizzazione delle società del gruppo operanti nei settori chimico, minerario, energetico e tessile;

Considerato che tale somma è iscritta per competenza e per cassa al cap. 7561 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per il corrente esercizio;

Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 con la quale, in attuazione del quinto comma della stessa legge n. 130/1983, è stato provveduto alla seguente ripartizione per settori del conferimento assegnato all'ENI:

chimico, lire 720 miliardi (di cui 30 all'INSAR);
energetico, lire 62 miliardi;
minero-metallurgico, lire 122 miliardi;
tessile, lire 46 miliardi;

Vista la richiesta di pagamento formulata dall'ENI con lettera n. 1733 del 12 luglio 1983;

Decreta:

Si autorizza il pagamento di lire 950 miliardi a favore dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, a titolo di aumento del suo fondo di dotazione per l'anno 1983, per le finalità e per le destinazioni settoriali specificate nell'art. 16, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 e nella delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 citata nelle premesse.

Detta somma farà carico al cap. 7561 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1983 e sarà pagata all'Ente mediante accreditamento in conto corrente presso la filiale di Roma della Banca d'Italia a favore dei seguenti istituti bancari per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Banca popolare di Novara, Roma: lire 237 miliardi;
Banca popolare di Milano, Roma: lire 237 miliardi;
Banca commerciale italiana, Roma: lire 237 miliardi;
Banca nazionale del lavoro, Roma: lire 239 miliardi.

I suddetti istituti di credito rilasceranno in nome e per conto dell'ENI la relativa quietanza e accrediteranno gli importi sopra indicati sui conti correnti di questi ultimi rispettivamente n. 2363/320, n. 3541, numero 461265/06/29 e n. 077960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1983

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1983
Registro n. 11 Partecipazioni statali, foglio n. 300

(4926)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio & C., con sede in Genova, stabilimenti in Pisa, Pontedera e Arcore, filiali e direzioni commerciali in Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze, Catania, Genova e Bari.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio & C., con sede in Genova, stabilimenti in Pisa, Pontedera (Pisa) e Arcore (Milano), filiali e direzioni commerciali in Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze, Catania, Genova e Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5008)

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Como.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Como:

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi:

portabagagli: 32ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili;

facchini generici: 29 classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 573.000 mensili;

facchini mercati generali e ortofrutticoli: 26ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione mensile di L. 461.000.

2) Trasporto di persone:

tassisti: 26ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione mensile di L. 461.000;

autonoleggiatori: 26ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile mensile di L. 461.000.

Trasporto di merci per c/terzi:

autotrasportatori; trasportatori lacuali: 26ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 461.000 mensili.

3) Attività accessorie delle precedenti:

posteggiatori: 26ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 461.000 mensili.

4) Attività varie:

guide turistiche e simili: 26ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 461.000 mensili.

(4713)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 217 del 9 agosto 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe, la cattedra vacante presso l'Istituto universitario di Bergamo deve intendersi: « *Tecnica* del commercio internazionale (ruolo professori prima fascia) » anziché « *Storia* del commercio internazionale (ruolo professori prima fascia) ». Pertanto i termini decorreranno dalla data di pubblicazione della presente rettifica.

(5007)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Comet (Costruzioni metalliche), in Napoli.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la riscossione del carico tributario di L. 853.290.110 dovuto dalla S.r.l. Comet (Costruzioni metalliche) è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(4889)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione di associazioni nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « A.D.P.O.A. - Associazione Dauna produttori ortofrutticoli e agrumari », in Foggia, via Trieste n. 30, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165. La predetta associazione è iscritta al n. 113 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto dagli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Associazione produttori ortofrutticoli di Salerno - A.P.O. di Salerno », con sede in Battipaglia (Salerno), piazza Aldo Moro n. 20, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165. La predetta associazione è iscritta al n. 114 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(4892)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 22 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trie
Dollaro USA .	1575,550	1575,550	—	1575,550	—	—	1575,450	1575,550	1575,
Marco germanico .	596,480	596,480	—	596,480	—	—	596,500	596,480	596,
Franco francese .	198,390	198,390	—	198,390	—	—	198,400	198,390	198,
Fiorino olandese .	533,840	533,840	—	533,840	—	—	533,850	533,840	533,
Franco belga .	29,756	29,756	—	29,756	—	—	29,767	29,756	29,
Lira sterlina	2403,100	2403,100	—	2403,100	—	—	2402,100	2403,100	2403,
Lira irlandese	1884,800	1884,800	—	1884,800	—	—	1884,500	1884,800	1884,
Corona danese	165,690	165,690	—	165,690	—	—	165,650	165,690	165,
E.C.U. .	1359,700	1359,700	—	1359,700	—	—	1359,700	1359,700	1359,
Dollaro canadese	1278,500	1278,500	—	1278,500	—	—	1279 —	1278,500	1278,
Yen giapponese .	6,475	6,475	—	6,475	—	—	6,475	6,475	6,
Franco svizzero .	733,900	733,900	—	733,900	—	—	734,200	733,900	733,
Scellino austriaco .	84,858	84,858	—	84,858	—	—	84,841	84,858	84
Corona norvegese .	212,990	212,990	—	212,990	—	—	213,060	212,990	212,
Corona svedese .	202 —	202 —	—	202 —	—	—	202 —	202 —	202
FIM	278,100	278,100	—	278,100	—	—	278,050	278,100	278,
Escudo portoghese	13,020	13,020	—	13,020	—	—	13,050	13,020	13,
Peseta spagnola	10,539	10,539	—	10,539	—	—	10,534	10,539	10

Media dei titoli del 22 agosto 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	41,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,475
» 6 % » » 1970-85 .	86,475
» 6 % » » 1971-86 .	83,125
» 6 % » » 1972-87 .	79,175
» 9 % » » 1975-90 .	76,425
» 9 % » » 1976-91 .	75,925
» 10 % » » 1977-92 .	78,150
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	74,675
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,550
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,100
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,900
» » » » 1-10-1981/83 .	99,900
» » » » 1-11-1981/83 .	100,225
» » » » 1-12-1981/83 .	100,450
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,100
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,150
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 5-1982/84 . .	100,025
» » » » 1- 6-1982/84 .	100 —

Titolo
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1982/84
» » » » 1- 8-1982/84
» » » » 1- 9-1982/84
» » » » 1-10-1982/84
» » » » 1-11-1982/84
» » » » 1-12-1982/84
» » » » 1- 1-1983/85
» » » » 1- 1-1982/86
» » » » 1- 3-1982/86
» » » » 1- 5-1982/86
» » » » 1- 6-1982/86
» » » » 1- 7-1982/86
» » » » 1- 8-1982/86
» » » » 1- 9-1982/86
» » » » 1-10-1982/86
» » » » 1-11-1982/86
» » » » 1-12-1982/86
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .
» » » 12 % 1- 1-1984 .
» » » 12 % 1- 4-1984 .
» » » 18 % 1- 4-1984 .
» » » 12 % 1-10-1984 .
» » » 18 % 1- 1-1985 .
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89
» » » » 22-11-1982/89

Il contabile del portafoglio dello Sta

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1575,500
Marco germanico .	596,490
Franco francese	198,395
Fiorino olandese .	533,845
Franco belga .	29,761
Lira sterlina .	2402,600
Lira irlandese	1884,650
Corona danese	165,670
E.C.U.	1359,700

Valuta
Dollaro canadese .
Yen giapponese
Franco svizzero .
Scellino austriaco .
Corona norvegese .
Corona svedese .
FIM
Escudo portoghese
Peseta spagnola

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Verona

Con decreto interministeriale 3 agosto 1983, n. 162, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'infrastruttura D.A.T. « La Stellata » riportata nel catasto del C.C. di Verona Sud al foglio 383, mappali numeri 3, 69 e 71, per una superficie complessiva di mq 696.

(4972)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 11 luglio 1983, n. 1/13/2/774, il decreto prefettizio 15 ottobre 1936, n. 11419/6093-29/VII, con il quale il cognome del sig. Francesco Gropaiz, nato a Trieste il 7 settembre 1885, venne ridotto nella forma italiana di « Groppazzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Rosalia Piscanec e ai figli Francesco, Maria e Palma, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 8 aprile 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto, sig. Flavio Groppazzi, nato a Lussinpiccolo il 22 maggio 1943, figlio di Francesco, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Gropaiz ». Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 11 luglio 1983, n. 1/13/2/814, il decreto prefettizio 13 ottobre 1932, n. 11419/31, con il quale il cognome del sig. Antonio Hreščak, nato a Senosecchia il 4 maggio 1864, venne ridotto nella forma italiana di « Crescia », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alle figlie Maria, Francesca e Ludmilla, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 18 aprile 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia del predetto, sig.ra Ludmilla Crescia ved. Racman, nata a S. Dorligo della Valle il 20 settembre 1911, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Hreščak ». Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(4591)

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 23 luglio 1983, n. 1/13/2-949, il cognome originario del minore Massimo Paoletic, nato a Trieste il 5 luglio 1976, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta in data 10 maggio 1983 dai genitori, Libero Paoletti e Marina Seppini in Paoletti, nella forma italiana di « Paoletti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878. Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto agli interessati.

(4802)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, a complessivi quarantasette posti di operaio specializzato, categoria quarta, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1932, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve di posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui allo art. 15, primo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e dato atto che viene fatta salva la percentuale dei posti riservati al personale della terza categoria nella misura stabilita con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4614;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi compartimentali, per esami, a complessivi quarantasette posti di operaio specializzato in prova del personale dell'esercizio nella categoria quarta, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della qualifica stessa presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nell'allegato *A* al presente decreto;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi a modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, per i mestieri indicati nell'allegato *A* al presente decreto, a quarantasette posti per la nomina alla qualifica di operaio specializzato in prova del personale dell'esercizio, categoria quarta, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

I suddetti posti saranno conferiti presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali indicate nell'anzidetto allegato *A*.

E' consentita la partecipazione a più concorsi, purché per diversa qualifica di mestiere; in tal caso è necessario che il candidato produca distinte domande per ogni concorso al quale intende partecipare.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di conferire agli idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, i posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti né distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.

Titolo di studio - Patente di guida

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per il concorso al mestiere di motorista è richiesto, inoltre, il possesso della patente di guida di categoria *C*.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 12).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 e dell'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità, maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di operaio specializzato (quarta categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal terzo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che producano domande di partecipazione a concorsi per lo stesso mestiere a più sedi compartimentali fra quelle elencate all'allegato *A* ovvero ad uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Gli aspiranti che intendono partecipare a mestieri diversi fra quelli indicati nell'allegato *A* dovranno produrre una domanda per ciascun concorso;

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a concorsi per diversi mestieri, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo mestiere indicato.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) gli estremi (numero, luogo e data di rilascio) della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli posseduta (solo per i candidati al concorso di motorista);

n) di non aver presentato domande di partecipazione allo stesso mestiere per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente, anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di categoria non inferiore all'ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

Art. 8.
Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da un colloquio tendente ad accertare la conoscenza di nozioni sui diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato e di nozioni elementari sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e da una prova tecnico-pratica intesa ad accertare il possesso del più elevato grado di perfezionamento professionale nel mestiere per il quale si concorre, nonché della competenza e capacità necessarie ad essere di guida agli operai appartenenti alle categorie inferiori.

Il colloquio e la prova non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio e di quello conseguito nella prova pratica.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 9.
Diario d'esame

L'avvio per la presentazione alle prove sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per essere ammessi all'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduti di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta bollata) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame e intendano far valere titoli di preferenza utili, a parità di merito, ai fini della loro collocazione nella graduatoria definitiva, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto le prove stesse, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto le suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)*, un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *l)* dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso, la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del terzo comma del precedente art. 8).

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ciascun concorso, le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Visita medica di controllo

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita sanitaria da effettuarsi a cura di medici fiduciari p.t., senza appello.

L'eventuale esito negativo della visita sanitaria comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dalla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate nonché dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno produrre anche la dichiarazione di equipollenza con corrispondente titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico italiano rilasciata dal competente provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 5;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita; qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quella che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) per i candidati al concorso di motorista: attestazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o della prefettura su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli, cioè luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale, nonché la patente (per i soli candidati al concorso di motorista).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
6) per i candidati al concorso di motorista: attestazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli, cioè luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1983
Registro n. 25 Poste, foglio n. 3

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DEI POSTI MESSI A CONCORSO PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI OPERAIO SPECIALIZZATO IN PROVA (QUARTA CATEGORIA), RIPARTITI PER COMPARTIMENTI E PER MESTIERE

Direzioni compartimentali	QUALIFICA DI MESTIERE						
	Carrozziere	Motorista	Elettrauto	Elettricista	Idraulico	Tappezziere	Tipografo
Piemonte-Valle d'Aosta	1	1	1	—	1	1	1
Liguria	1	1	1	—	—	1	—
Lombardia	1	1	1	—	1	1	—
Veneto	—	1	1	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	—	1	—	—	—	—	1
Emilia-Romagna	—	1	1	—	—	1	1
Toscana	—	—	1	—	—	—	1
Marche-Umbria	—	1	1	—	—	1	—
Lazio	1	1	1	—	1	1	1
Abruzzo-Molise	—	1	—	—	—	—	1
Campania	—	1	—	—	—	—	—
Puglia-Lucania	—	1	1	1	—	—	—
Calabria	—	1	—	—	—	—	—
Sicilia	—	1	1	—	—	1	—
Sardegna	—	1	1	—	—	1	—

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI DOMANDA

(Da compilare a cura del candidato a macchina o a stampatello)

Al fine di agevolare gli adempimenti del centro elaborazione dati si raccomanda vivamente di compilare la domanda di partecipazione al concorso utilizzando il presente modello che può essere staccato dalla « Gazzetta Ufficiale » ovvero riprodotto con macchina fotocopiatrice.

ALLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER . . (1) - Ufficio I - Concorsi - c.a.p. .

Oggetto: *Concorso ad un posto di operaio specializzato - quarta categoria - mestiere* . . *per la direzione compartimentale* (1).
(Decreto ministeriale n. 4882 del 25 giugno 1983).

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indicato in oggetto.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

Cognome (2).

Nome

Luogo di nascita . . Prov.

Data di nascita

Indirizzo .

(via/piazza - numero civico)

Comune di residenza . . Prov.

C.a.p. . . tel. . . stato civile

Ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . (3) (es.: coniugato; o coniugato con n. . . figli; invalido di guerra o civile; profugo; orfano o vedova di caduto in guerra o per servizio, ecc. . .)
o all'esenzione del limite massimo di età perché . (4).

a) E' cittadino italiano SI NO (5)
b) Gode dei diritti politici SI NO (6)
c) Non ha precedenti penali SI NO (7)
d) Titolo di studio . . istituto .
data conseguimento
e) Posizione militare (8).
f) E' impiegato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Ufficio .
con la qualifica di dal
g) E' stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione ai sensi art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (9) SI NO

h) Patente di guida (per i candidati al concorso per motorista) SI NO
(categoria - prefettura - data - numero)
i) Ha presentato domanda di partecipazione allo stesso mestiere per la sola direzione compartimentale di .
l) E' disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito territoriale della direzione provinciale prescelta.
m) . . (10).

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni di indirizzo.

(data) (firma del candidato da autenticare) (11)

SPAZIO PER AUTENTICA (11)

Spazio per marca da bollo da L. 3000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Domanda nei termini SI NO
Domanda con firma autografa SI NO
Eventuali motivi di esclusione . . . .
. . . .

Il revisore

. .

NOTE

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola direzione compartimentale. E' consentito partecipare a più concorsi, purché per diversa qualifica di mestiere; in tal caso è necessario che il candidato produca distinta domanda per ogni concorso.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(4) Indicare uno dei motivi di cui all'art. 3, ultimo comma, del bando di concorso.

(5) Cancellare la voce che non interessa.

(6) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, precisare i motivi a tergo della domanda.

(7) In caso di precedenti penali, anche se pendenti, indicarli a tergo della domanda.

(8) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .... di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9) Nell'affermativa indicare le cause della destituzione e della dispensa.

(10) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(11) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4945)

Concorsi provinciali, per titoli ed esami, a complessivi cinquecentosessantaquattro posti di operatore di esercizio U.P., categoria quarta, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, riservati al personale precario.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve di posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione p.t.;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, della citata legge n. 797/81, il 50 % dei posti disponibili fino al 31 dicembre 1983 nei contingenti delle categorie terza e quarta di cui all'art. 3/101, è attribuito, mediante autonomo concorso, al personale precario che presti o abbia prestato servizio nell'ultimo triennio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi a modificazione e integrazione, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi, in attuazione del secondo comma dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, autonomi concorsi interni provinciali per titoli ed esami per la nomina alla qualifica di operatore di esercizio U.P. in prova, quarta categoria, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso le direzioni provinciali indicate nell'allegato *A*.

Ai suddetti concorsi è ammesso a partecipare il personale precario assunto in servizio ai sensi della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 o del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, che abbia prestato servizio per almeno tre mesi presso l'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni nel periodo dal 19 gennaio 1979 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e che sia in possesso del titolo di studio di cui al seguente art. 2.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola provincia, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva di conferire agli idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, i posti che si renderanno disponibili presso ciascuna provincia fino al 31 dicembre 1983, nei limiti di cui all'art. 15, secondo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della provincia per la quale hanno concorso per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per coloro che siano stati assunti come precari prima del 22 aprile 1979 con mansioni della qualifica di operatore di esercizio, è sufficiente il possesso del titolo di studio che ha consentito l'assunzione stessa.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 12).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370, ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica di operatore di esercizio U.P. (quarta categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che producano domande di partecipazione per più province fra quelle elencate nell'allegato *A* ovvero per uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra, l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, inoltre, ai fini dell'ammissione al concorso e della valutazione da parte della commissione esaminatrice, dovranno allegare alla domanda un attestato, redatto con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità, rilasciato dagli organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presso cui hanno prestato servizio nella qualità di precari, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, pena l'esclusione dal concorso.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) di aver prestato servizio per almeno tre mesi presso l'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni nel periodo dal 19 gennaio 1979 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda;

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

n) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per altre province.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data deve essere posseduto il requisito di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente, anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di categoria non inferiore alla ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

Alla commissione del concorso a sei posti da conferire nella provincia di Aosta potrà essere aggregato un membro aggiunto per gli esami di lingua francese, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza, ovvero tra funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 8.
Programma di esame - Votazione e valutazione dei titoli di servizio

L'esame sarà costituito da un colloquio tendente ad accertare la conoscenza di: *a*) nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare con speciale riguardo alle principali linee di comunicazione interne dell'Italia; *b*) nozioni sui diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato; *c*) nozioni elementari sull'organizzazione e sui compiti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; *d*) elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

Per il concorso a sei posti da conferire nella provincia di Aosta il colloquio comprenderà anche una conversazione in lingua francese in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare detta lingua.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Nei soli confronti dei candidati che abbiano superato l'esame si procederà alla valutazione del servizio prestato come straordinario, anche anteriormente alla data del 19 gennaio 1979, in ragione di venti centesimi di punto per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni, fino ad un massimo di punti 5.

Non sono valutati ai fini di cui sopra, i tre mesi prescritti per l'ammissione al concorso.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nell'esame e di quello attribuito al servizio prestato come straordinario.

Art. 9.
Diario d'esame

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduti di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta da bollo firmata dall'aspirante). La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di preferenza utili a parità di merito, ai fini della loro collocazione nella graduatoria definitiva, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio stesso, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 457, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*), ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*), ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 8).

A parità di voto, saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ciascun concorso, le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Visita medica

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie saranno sottoposti ad una visita sanitaria, da effettuarsi a cura di medici fiduciari delle poste e delle telecomunicazioni, senza appello.

L'eventuale esito negativo della visita sanitaria comporta l'esclusione dal concorso e conseguentemente dalla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate nonché dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno produrre anche la dichiarazione di equipollenza con il corrispondente titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico italiano rilasciata dal competente provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 5;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quella che comportano le menomazioni descritte nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre; certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche in un solo documento comporta la decadenza del diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto a cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale della provincia per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1983
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 4

ALLEGATO *A*

DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Piemonte-Valle d'Aosta

Concorsi per le province di:

Alessandria	posti 6
Asti	» 6
Cuneo	» 6
Aosta	» 6
Novara	» 6
Torino	» 6
Vercelli	» 6

Liguria

Concorsi per le province di:

Genova	posti 6
Imperia	» 6
La Spezia	» 6
Savona	» 6

Lombardia

Concorsi per le province di:

Bergamo	posti 6
Brescia	» 6
Como	» 6
Cremona	» 6
Mantova	» 6
Milano	» 6
Pavia	» 6
Sondrio	» 6
Varese	» 6

Trentino-Alto Adige

Concorso per la provincia di:

Trento	posti 6

Veneto

Concorsi per le province di:

Belluno	posti 6
Padova	» 6
Rovigo	» 6
Treviso	» 6
Venezia	» 6
Verona	» 6
Vicenza	» 6

Friuli-Venezia Giulia

Concorsi per le province di:

Udine	posti 6
Gorizia	» 6
Trieste	» 6
Pordenone	» 6

Emilia-Romagna

Concorsi per le province di:

Bologna	posti 6
Ferrara	» 6
Forlì	» 6
Modena	» 6
Parma	» 6
Piacenza	» 6
Ravenna	» 6
Reggio Emilia	» 6

Toscana

Concorsi per le province di:

Arezzo	posti 6
Firenze	» 6
Grosseto	» 6
Livorno	» 6
Lucca	» 6
Massa Carrara	» 6
Pisa	» 6
Pistoia	» 6
Siena	» 6

Marche-Umbria

Concorsi per le province di:

Ancona	posti 6
Ascoli Piceno	» 6
Macerata	» 6
Pesaro	» 6
Perugia	» 6
Terni	» 6

Lazio

Concorsi per le province di:

Frosinone	posti 6
Latina	» 6
Rieti	» 6
Roma	» 6
Viterbo	» 6

Abruzzo-Molise

Concorsi per le province di:

L'Aquila	posti 6
Campobasso	» 6
Chieti	» 6
Isernia	» 6
Pescara	» 6
Teramo	» 6

Campania

Concorsi per le province di:

Avellino	posti 6
Benevento	» 6
Caserta	» 6
Napoli	» 6
Salerno	» 6

Puglia-Lucania

Concorsi per le province di:

Bari	posti 6
Brindisi	» 6
Foggia	» 6
Lecce	» 6
Taranto	» 6
Matera	» 6
Potenza	» 6

Calabria

Concorsi per le province di:

Catanzaro	posti 6
Cosenza	» 6
Reggio Calabria	» 6

Sicilia

Concorsi per le province di:

Agrigento	posti 6
Caltanissetta	» 6
Catania	» 6
Enna	» 6
Messina	» 6
Palermo	» 6
Ragusa	» 6
Siracusa	» 6
Trapani	» 6

Sardegna

Concorsi per le province di:

Cagliari	posti 6
Nuoro	» 6
Oristano	» 6
Sassari	» 6

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI DOMANDA

(da compilarsi a cura del candidato a macchina o a stampatello)

Al fine di agevolare gli adempimenti del centro elaborazione dati si raccomanda vivamente di compilare la domanda di partecipazione al concorso utilizzando il presente modello che può essere staccato dalla «Gazzetta Ufficiale» ovvero riprodotto con macchina fotocopiatrice.

Alla DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER . . (1) - Ufficio I - Concorsi - c.a.p. .

Oggetto: *Concorso a sei posti di operatore di esercizio - quarta categoria - per la provincia di* . . (2). riservato al personale precario.

(Decreto ministeriale n. 4884 del 25 giugno 1983).

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indicato in oggetto.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

Cognome . . (3).

Nome

Luogo di nascita . . Prov. .

Data di nascita

Indirizzo .

(via/piazza - numero civico)

Comune di residenza . . Prov. .

C.a.p. . tel.. . stato civile .

Ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché: . . (4) (es.: coniugato; o coniugato con n. . . figli; invalido di guerra o civile; profugo; orfano o vedova di caduto in guerra o per servizio; ecc. . .)

o all'esenzione del limite massimo di età perché . . (5).

a) E' cittadino italiano SI NO (6)

b) Gode dei diritti politici SI NO (7)

c) Non ha precedenti penali SI NO (8)

d) Titolo di studio . istituto .

data conseguimento

e) Posizione militare . . . (9).

f) Ha prestato servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Ufficio . con le mansioni di . . . dal . . al . . come dall'unito attestato (10).

g) E' stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione ai sensi art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (11) SI NO .

h) Ha presentato domanda di partecipazione per la sola provincia di . .

i) E' disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito territoriale della direzione provinciale prescelta.

l) . . . . (12).

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni di indirizzo.

(data) (firma del candidato da autenticare) (13)

SPAZIO PER AUTENTICA (13)

Spazio per marca da bollo da L. 3000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Domanda nei termini SI NO

Domanda con firma autografa SI NO

Eventuali motivi di esclusione . . . .

Il revisore

NOTE

(1) Indicare la direzione compartimentale nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola provincia.

(2) Indicare la direzione provinciale per la quale si intende concorrere.

(3) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) Indicare uno dei motivi di cui all'art. 3, ultimo comma, del bando di concorso.

(6) Cancellare la voce che non interessa.

(7) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, precisare i motivi a tergo della domanda.

(8) In caso di precedenti penali, anche se pendenti, indicarli a tergo della domanda.

(9) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10) Alla domanda deve essere allegato l'attestato rilasciato dall'organo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presso cui ha prestato servizio in qualità di precario (pena l'esclusione dal concorso).

(11) Nell'affermativa indicare le cause della destituzione e della dispensa.

(12) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(13) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4943)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1983, n. 54.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 14 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ASSETTO DELLA DISCIPLINA DELL'IMPIEGO RELATIVO AL PERSONALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 1.

La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia determina, in armonia con la Costituzione, con lo statuto e con i principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi-quadro di settore, le materie relative all'organizzazione del lavoro e al rapporto d'impiego disciplinate sulla base di accordi o soggette al confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 2.

Sono regolate per legge, regolamento o provvedimento amministrativo, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dallo statuto e dalla normativa regionale, le seguenti materie, previo confronto con le rappresentanze sindacali:

1) gli organi, gli uffici, le modalità di preposizione ai medesimi, i gruppi di lavoro, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

3) i criteri per la formazione professionale, l'aggiornamento ed il perfezionamento;

4) la dotazione organica suddivisa per qualifiche funzionali;

5) il lavoro straordinario, salvo quanto previsto dall'articolo 3, n. 7;

6) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

7) i congedi straordinari, le aspettative ed i congedi per malattia;

8) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

9) le responsabilità dei dipendenti comprese quelle disciplinari;

10) le condizioni e le modalità atte a garantire la chiarezza, la trasparenza e la pubblicità dell'azione amministrativa regionale.

Art. 3.

Sono regolate per legge, regolamento o provvedimento amministrativo, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dallo statuto e dalla normativa regionale, sulla base di accordi con le rappresentanze sindacali, le seguenti materie:

1) il regime retributivo di attività:

2) il trattamento di quiescenza e previdenza, per quanto di competenza della Regione secondo le disposizioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1);

4) l'identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali;

5) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

6) l'orario di lavoro, la sua durata ed articolazione, nonché i relativi procedimenti di rispetto;

7) la determinazione del compenso per il lavoro straordinario;

8) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale, l'aggiornamento ed il perfezionamento, nel quadro dei programmi regionali;

9) il congedo ordinario;

10) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali.

Art. 4.

Sono regolate per legge, sulla base di accordi con le rappresentanze sindacali, le applicazioni, in materia di impiego regionale, dei principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Titolo II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53, E ALLA LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 1965, N. 21

Art. 5.

Alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni è apportata la seguente modifica: il termine « livello funzionale-retributivo » è sostituito dal termine « qualifica funzionale ».

Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il termine « livello funzionale-retributivo » o semplicemente « livello », la menzione si intende riferita alla qualifica funzionale di corrispondenza, secondo la seguente equiparazione:

Livelli funzionali-retributivi	Qualifica funzionale
II livello	commesso
III livello	agente tecnico
IV livello	coadiutore-guardia
V livello	segretario-maresciallo
VI livello	consigliere
VII livello	funzionario
VIII livello	dirigente

Ai fini del computo dei posti disponibili per l'assunzione alla qualifica funzionale di consigliere e per l'assunzione ed il passaggio alla qualifica funzionale di funzionario vanno considerati anche i posti disponibili nelle qualifiche di funzionario e di dirigente.

Ai fini del computo dei posti disponibili per l'assunzione nella qualifica di coadiutore con profilo professionale forestale e ittico vanno considerati anche i posti disponibili nella qualifica funzionale di segretario con i medesimi profili professionali.

I livelli funzionali del ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, sono equiparati alle qualifiche funzionali secondo il seguente criterio:

Livelli funzionali-retributivi	Qualifica funzionale
I livello	commesso
II livello	agente tecnico
III livello	coadiutore
IV livello	segretario
V livello	consigliere
VI livello	dirigente

Art. 6.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica funzionale non sono prese in considerazione le anzianità convenzionali attribuite ai sensi delle leggi regionali d'inquadramento per i servizi prestati nelle qualifiche funzionali immediatamente o ulteriormente inferiori a quella di inquadramento e per quelli non di ruolo, salvo quelli di cui all'art. 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.

Ai fini di cui al comma precedente, per il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ovvero per il personale transitato dal ruolo speciale ad esaurimento ai ruoli aggiunti ed ai ruoli organici, viene valutata l'anzianità di servizio maturata a decorrere dal 26 ottobre 1954.

Art. 7.

All'art. 89, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole « in congedo straordinario » sono aggiunte le parole « o per malattia ».

Art. 8.

Dopo il quinto comma dell'art. 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:

« La norma di cui al comma precedente si applica anche in caso di adozione ».

Art. 9.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 106 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituiti dal seguente:

« Ai dipendenti particolarmente meritevoli può essere rideterminato lo stipendio mediante l'attribuzione di un importo mensile pari ad 1/24 del valore della classe di stipendio prevista per la qualifica di appartenenza. L'attribuzione di detto beneficio decorre dal 1° gennaio di ogni anno ».

Art. 10.

All'art. 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire 600 orarie, 750 orarie, 1.000 orarie sono rispettivamente elevati a lire 1.000 orarie, 1.000 orarie, 1.400 orarie.

Art. 11.

All'art. 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la dizione « dirigente: caporedattore » e prima della dizione « consigliere: caposervizio » è inserita la seguente « funzionario: vicecaporedattore ».

Art. 12.

All'art. 26 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene aggiunto il secondo comma:

« Al personale interessato all'applicazione del presente articolo viene comunque garantito un beneficio minimo pari al valore di una classe di stipendio nella misura prevista dalla tabella « *C* » allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ».

Art. 13.

Il personale delle associazioni provinciali allevatori, che abbia prestato servizio presso la regione Friuli-Venezia Giulia per almeno un anno nel biennio 1981-82, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data medesima, nel ruolo unico regionale con la qualifica di coadiutore.

Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso le associazioni provinciali allevatori alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso le dette associazioni nella carriera corrispondente alla qualifica d'inquadramento è valutata per intero.

Art. 14.

Alla fine del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, e alla fine della prima frase del terzo comma dell'art. 45 e del secondo comma dell'art. 48 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene aggiunta la seguente disposizione: « ... e del rateo determinato alla medesima data dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'amministrazione di provenienza; si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai quindici giorni, maturate alla data d'inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato ».

Art. 15.

Le disposizioni di cui all'art. 46, primo, secondo, quarto comma della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, si applicano, nel limite di una unità, al personale ivi indicato che

alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi servizio presso la Regione.

L'inquadramento di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.

Art. 16.

Il dipendente in costanza di rapporto di servizio può richiedere un'anticipazione del trattamento previdenziale, di cui all'art. 141 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo quanto previsto dal sesto al nono comma dell'art. 2120 del codice civile, sub articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Con apposito regolamento di esecuzione saranno determinate le modalità di concessione dell'anticipazione di cui al precedente comma.

Art. 17.

Per specifici settori di attività ed in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio, saranno determinati i posti di ruolo da ricoprire mediante personale con rapporto di lavoro a orario parziale.

I limiti, le condizioni e le modalità di attuazione del rapporto di lavoro di cui al comma precedente, saranno determinati con successiva legge regionale, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale incidente in materia.

Art. 18.

Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, dopo la lettera *d*), va aggiunta la seguente lettera:

« *e*) un rappresentante del personale dell'ente, eletto dai dipendenti ».

Art. 19.

In attesa di definire il sistema per effettuare il riallineamento tra trattamento economico ed anzianità di servizio del personale regionale, al personale medesimo, in servizio alla data del 1° gennaio 1983, lo stipendio viene rideterminato, a decorrere dalla data suddetta, con l'attribuzione di un importo annuo pari allo 0,50% dell'iniziale di qualifica, rapportato a mese, per ogni mese, o frazione di mese superiore a quindici giorni, di anzianità nella qualifica maturata alla data del 31 dicembre 1982. Per il personale appartenente alla qualifica di dirigente viene valutata anche l'anzianità maturata nella carriera direttiva.

Titolo III

ATTUAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL'ART. 172, TERZO COMMA DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53

Art. 20.

In relazione al disegno di legge in corso, concernente « Ordinamento ed organizzazione del consiglio e dell'amministrazione regionale », l'organico del personale del ruolo unico regionale, suddiviso per qualifiche funzionali, viene determinato nella seguente misura:

Dirigenti .	210
Funzionari	210
Consiglieri	430
Segretari	1140
Coadiutori	920
Agenti tecnici	180
Commessi	210
	3300

Sono messi a concorso per titoli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con effetto dal 1° luglio 1981, i posti, suddivisi per qualifica funzionale, nel limite sottoindicato:

per il passaggio alla qualifica di funzionario fino a n. 210 posti;

per il passaggio alla qualifica di consigliere fino a n. 280 posti;

per il passaggio alla qualifica di segretario fino a n. 150 posti;

per il passaggio alla qualifica di coadiutore fino a n. 60 posti.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali, si procederà ad attribuire i posti di cui al comma precedente ai singoli profili professionali di ciascuna qualifica.

Il personale che, nel limite dei posti previsti dal secondo comma, consegua la nomina alla qualifica superiore, svolgerà le mansioni obiettive proprie della nuova qualifica e del relativo profilo professionale, come determinate dal regolamento di esecuzione previsto dall'art. 10, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

I posti portati in aumento dal presente articolo nella qualifica di dirigente vengono conferiti con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di riforma di cui al primo comma.

I posti disponibili al 1° luglio 1983 nella qualifica di dirigente vengono conferiti, con effetto dal 1° luglio 1983, secondo quanto previsto all'art. 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con riferimento al requisito dell'anzianità al 30 giugno 1983.

I sessanta posti disponibili nella qualifica di coadiutore vengono rispettivamente attribuiti nel limite di quaranta posti al personale appartenente alla qualifica di agente tecnico e nel limite di venti posti al personale appartenente alla qualifica di commesso.

Per le qualifiche ex E.N.A.L.C. di « barman » e « secondo maitre » equiparate, secondo la tabella « *A* » allegata alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, al secondo livello del ruolo ad esaurimento, viene fissata, a decorrere dal 1° dicembre 1982, la corrispondenza al terzo livello del ruolo ad esaurimento ed il personale appartenente a dette qualifiche viene inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel terzo livello del ruolo ad esaurimento.

Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, partecipa al regime transitorio di cui al presente titolo III secondo l'equiparazione di cui al quinto comma dell'art. 5. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore del ruolo unico regionale, detto personale cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.

In conseguenza di quanto disposto dal presente titolo III, i concorsi interni previsti dall'art. 34 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con decorrenza dal 1° gennaio 1982 e dal 1° gennaio 1983 non vengono effettuati.

Ai fini dei concorsi interni previsti dagli articoli 34 e 36 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per l'accesso alla qualifica immediatamente superiore, con effetto 1° gennaio 1984, è riservato rispettivamente il 35% e l'85% dei posti resisi disponibili nel 1983 a seguito di cessazioni dal servizio.

Con legge di riforma di cui al primo comma, si provvederà a definire la posizione soprannumeraria di cui all'art. 4, secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21.

Art. 21.

Gli effetti giuridici derivanti dall'applicazione del regime transitorio di cui al presente titolo III, decorrono, ai fini della determinazione dell'effettiva anzianità di servizio nella nuova qualifica funzionale, dal 1° luglio 1981.

Al personale che accede alla qualifica superiore con effetto dal 1° luglio 1981, il beneficio della differenza di livello previsto dall'art. 38, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 22.

I passaggi di qualifica funzionale di cui al precedente articolo 20 avvengono mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale alla data del 30 giugno 1981, che si trovino in servizio alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

Al concorso sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella per cui si bandisce il concorso.

Per partecipare al concorso di cui al comma precedente è richiesta un'anzianità di servizio effettiva nella qualifica funzionale di appartenenza di almeno cinque anni già maturata al 30 giugno 1981.

Non saranno prese in considerazione, agli effetti del precedente comma, le anzianità convenzionali attribuite ai sensi delle leggi regionali di inquadramento per servizi non di ruolo e per

i servizi prestati nelle qualifiche funzionali immediatamente o ulteriormente inferiori a quella d'inquadramento, fatti salvi i servizi di cui all'art. 3 della legge regionale 21 novembre 1964, numero 3.

Al concorso per l'accesso alla qualifica di coadiutare sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche di agente tecnico e di commesso, con anzianità di servizio effettiva di almeno cinque anni, maturata anche complessivamente nelle due qualifiche.

Non si può prescindere dal prescritto titolo di studio allorché esso sia richiesto, per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente.

L'istituzione di profili tecnici nelle qualifiche di segretario, consigliere e funzionario, cui possa accedere rispettivamente il personale appartenente alla qualifica di coadiutore, di segretario e di consigliere, a prescindere dal possesso del titolo di studio, da prevedersi con il regolamento di esecuzione di cui all'art. 10, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ha effetto dal 30 giugno 1981.

Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 24 si determineranno i criteri di corrispondenza tra i profili di appartenenza e quelli cui accedere. Con il medesimo regolamento sarà altresì prevista l'eventuale obbligatorietà di partecipazione a corsi di qualificazione professionale.

Art. 23.

Ai fini della partecipazione al regime transitorio, viene considerata causa di esclusione dallo stesso l'avere già conseguito, nell'ente di provenienza, il passaggio, mediante sistemi diversi dal concorso, per esami o per titoli ed esami, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica funzionale superiore corrispondente a quella d'inquadramento nel ruolo unico regionale.

Ai fini della partecipazione al regime transitorio, viene considerata causa di esclusione dallo stesso l'avere riportato, negli ultimi cinque anni precedenti la data del bando di concorso, una sanzione disciplinare superiore alla nota di demerito.

Art. 24.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplineranno i titoli valutabili per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 20, nonché i criteri per la valutazione dei titoli stessi e le modalità per la formazione della graduatoria.

Con il medesimo regolamento saranno stabiliti i criteri per la determinazione del punteggio minimo di idoneità per la quantità e qualità del servizio prestato, risultante dalla relazione di cui al successivo comma.

Tra i titoli valutabili devono essere compresi oltre a quelli previsti dall'art. 172, terzo comma, della legge 31 agosto 1981, n. 53, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86, e dall'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, anche, tra l'altro, il possesso del titolo di studio richiesto per livelli superiori a quello di appartenenza, nonché l'appartenenza, al giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, alla qualifica di segretario capo o equiparata, di segretario principale o equiparata, di coadiutare capo o equiparata, di coadiutare principale o equiparata, di addetto tecnico capo o equiparata, di commesso capo. E' inoltre richiesta, quale titolo valutabile, una relazione analitica redatta dal direttore regionale, dai direttore dell'ente o dal direttore del servizio autonomo competente e riferentesi alla durata, alla quantità ed alla qualità del servizio prestato dal candidato alla data di pubblicazione del bando di concorso presso l'amministrazione e gli enti regionali, da sottoporre al parere dell'apposita commissione paritetica costituita presso il consiglio di amministrazione.

Nella relazione sarà riservata, tra l'altro, particolare valutazione all'attività svolta presso la segreteria generale straordinaria per i problemi del terremoto nonché per l'attività svolta in via ordinaria relativamente a mansioni di istruttoria e controllo in materia di strumenti urbanistici comunali.

La commissione giudicatrice dei concorsi sarà costituita dal consiglio di amministrazione.

Con il medesimo regolamento saranno determinate le procedure ed i criteri per la formulazione della relazione nonché le modalità per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dell'interessato avverso la relazione medesima.

Titolo IV

ASSEGNO RIASSORBIBILE CON I FUTURI MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI

Art. 25.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 ai dipendenti regionali il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto, in base alla qualifica posseduta al 31 dicembre 1981, un assegno lordo mensile, riassorbibile coi miglioramenti che deriveranno dalla revisione contrattuale 1982-84, da definirsi con successiva legge regionale, dell'importo risultante dalla seguente tabella:

Livelli o qualifiche		Importi mensili lordi dal 1°-1-1982	al 1°-1-1983
II	livello - commesso	40.000	55.000
III	livello - agente tecnico	48.000	65.000
IV	livello - coadiutore	54.000	75.000
V	livello - segretario	69.000	95.000
VI	livello - consigliere	88.000	120.000
VII	livello - funzionario	104.000	145.000
VIII	livello - dirigente	140.000	195.000

Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1982 ed il 1° gennaio 1983, l'importo corrispondente alla differenza fra l'assegno previsto per l'anno 1983 e quello previsto per l'anno 1982 viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1982.

Art. 26.

Gli importi di cui al precedente art. 25 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Le indennità previste all'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, vengono calcolate anche sugli importi di cui al precedente art. 25.

Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

Art. 27.

Al personale cessato dal servizio anteriormente alla data del 2 gennaio 1982, il cui trattamento economico in quiescenza sia già stato determinato in via definitiva dalla C.P.D.E.L. viene corrisposto, a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti, un acconto mensile individualmente determinato rapportando gli importi previsti all'art. 25 all'aliquota corrispondente alla durata del servizio utile. In caso di pensione indiretta, l'acconto sarà pari alla metà dell'importo che sarebbe spettato al dipendente.

Detti acconti vengono computati anche nella tredicesima mensilità e sono assoggettati all'I.R.P.E.F.

Art. 28.

I benefici previsti dalla presente legge, nonché quelli previsti dalle leggi regionali 9 dicembre 1982, n. 81 e 24 gennaio 1983, n. 12, non si applicano al personale di cui all'art. 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Titolo V

NORME FINANZIARIE

Art. 29.

Gli oneri per gli assegni fissi — ivi compresi quelli relativi agli acconti di cui all'art. 25 — per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:

per l'esercizio 1983, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 3.300 milioni, di lire 200 milioni e di lire 850 milioni;

per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985, in termini di competenza, rispettivamente, di lire 2.100 milioni, di lire 200 milioni e di lire 750 milioni.

Art. 30.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 27 della presente legge fanno carico al cap. 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-85.

Sul precitato cap. 229 viene altresì iscritto lo stanziamento di cassa, di lire 550 milioni.

Art. 31.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 16, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo I - sezione I - rubrica n. 2 - segreteria generale - categoria II, il cap. 238 con la denominazione: « Anticipazione sulla indennità di buonuscita al personale regionale in servizio » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-85.

Sul precitato cap. 238 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni.

Art. 32.

Alla maggior spesa complessiva di lire 12.550 milioni si fa fronte come segue:

per lire 2.680 milioni (relative all'anno 1983), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, e precisamente:

per lire 1.750 milioni dalla rubrica n. 3 - partita n. 23;

per lire 750 milioni dalla rubrica n. 3 - partita n. 24;

per lire 80 milioni dalla rubrica n. 3 - partita n. 25;

per lire 100 milioni dalla rubrica n. 3 - partita n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo.

Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 19/Rag del 23 marzo 1983;

per lire 2.370 milioni (relative all'anno 1983), mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

lire 500 milioni dal cap. 1725;

lire 650 milioni dal cap. 1953;

lire 700 milioni dal cap. 1954;

lire 100 milioni dal cap. 6851;

lire 420 milioni dal cap. 6995;

per le restanti lire 7.500 milioni (lire 3.750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 30 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

All'onere complessivo di lire 5.050 milioni, in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 33.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 giugno 1983

COMELLI

(4163)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1983, n. 21.

Nuova disciplina per la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 6 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

La presente legge detta norme per valorizzare la potenzialità produttiva del bosco, nel rispetto degli ecosistemi, con specifico riferimento alla difesa, alla produzione, alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38.

TITOLO II

Art. 2.

Raccolta

La raccolta dei funghi è consentita nelle ore diurne.

La quantità giornaliera consentita per le specie pregiate non dovrà essere superiore a quattro chilogrammi a persona.

Ai fini della presente legge sono considerate specie pregiate l'ovulo buono, il porcino ed il prugnolo (Amanita Caesarea, Boletus Aereus, Boletus Edulis, Boletus Pinocola, Boletus Appendiculatus, Boletus Reticulatus, Tricholoma Georgii).

Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, a tutti coloro che vantano diritti reali di godimento sul fondo, ai coltivatori del fondo, ai familiari ed ai suoi dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo stesso.

La stessa limitazione non opera nei confronti di tutti i residenti in frazioni di comuni o comuni montani in zone boschive che per consuetudine siano portatori di interesse economico connesso alla raccolta dei funghi previa autorizzazione delle comunità montane interessate.

E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli in contenitori forati sul fondo per favorire la caduta di spore.

Art. 3.

Divieti

E' vietato usare nella raccolta rastrelli, uncini o altri mezzi atti a rimuovere lo strato umifero del terreno.

E' comunque vietato distruggere la flora fungina.

La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non abbiano raggiunto l'altezza di un metro.

Art. 4.

Sospensione temporanea

Su proposta delle comunità montane e dei comuni non facenti parte delle comunità montane, la giunta regionale può sospendere temporaneamente la raccolta dei funghi da parte di chiunque, in quelle zone in cui si manifestino situazioni di grave alterazione ambientale.

Il divieto di raccolta, disposto come sopra, è reso esecutivo dalla Regione tramite la collocazione di tabelle poste in modo che siano visibili l'una dall'altra.

TITOLO III

Art. 5.

Commercializzazione dei funghi spontanei

Tutti i funghi spontanei posti in vendita, devono essere sottoposti al controllo da parte dell'autorità sanitaria locale che rilascia apposito certificato, valido per il solo giorno del controllo, dal quale risulti: generalità del venditore, residenza, luogo di vendita, specie e quantità poste in commercio.

I punti e gli orari di vendita dei funghi spontanei sono stabiliti dai singoli comuni.

I comuni sono tenuti, inoltre, ad assicurare il controllo sanitario gratuito dei funghi spontanei destinati al consumo.

E' consentita la vendita solo dei funghi di cui all'allegato «A».

La giunta regionale è delegata a modificare l'elenco di cui all'allegato «A», per accertati motivi, con apposito provvedimento.

TITOLO IV

Art. 6.

Informazione e divulgazione. Contributi

La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti, nonché alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

A tal fine finanzia corsi, aperti al personale preposto alla vigilanza, nonché a tutti i cittadini interessati, organizzati senza scopo di lucro da enti e da associazioni micologiche o naturalistiche.

La giunta regionale concede altresì, contributi, sulla base di rendiconti di spesa, ad enti ed associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stands ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione dei funghi spontanei.

Nel piano pluriennale di formazione la Regione prevede corsi per la formazione di esperti micologici.

Art. 7.

Sanzioni

Per le violazioni delle norme di cui al primo ed ultimo comma dell'art. 2 della presente legge è applicata la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000; per quelle relative al secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 3 la sanzione amministrativa è da L. 20.000 a L. 100.000, oltre al sequestro del prodotto raccolto e del mezzo impiegato.

Le violazioni delle norme previste agli articoli 4 e 5 comportano, oltre alla confisca del prodotto, il pagamento della sanzione da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 8.

Vigilanza

Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati in servizio presso le comunità montane, nonché tutti gli agenti giurati in possesso dei requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere le infrazioni, sono quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive norme attuative.

Art. 9.

Finanziamento

Per le finalità previste dall'art. 6 della presente legge è autorizzato per l'anno 1983, lo stanziamento di L. 40.000.000, in termini di competenza e cassa, al cap. 4176 (tit. I, sez. 10, rubrica 43, categoria economica 5, settore 11, tipo 1.1.) di nuova istituzione denominato: «Spese per iniziative finalizzate allo sviluppo della flora fungina e contributi della Regione ad enti ed associazioni per far fronte alle spese di allestimento, realizzazione di mostre, stands ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla pubblicazione dei funghi spontanei».

All'onere si fa fronte mediante riduzione per pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 4120 del bilancio regionale 1983, approvato con legge regionale 2 maggio 1983, n. 10, al quale sono conseguentemente apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 4176	40.000.000	40.000.000
In diminuzione:		
Cap. 4120	40.000.000	40.000.000

La presente spesa è allocata nel bilancio pluriennale 1983-85 nel programma operativo 2.24.2.03.

Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5, primo e secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 giugno 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 maggio 1983 (atto n. 931) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 giugno 1983.

(Omissis).

(4305)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832330)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.